



COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

Piazza Venanzio Gabriotti 1
06012 Città di Castello (Perugia)
C. F. 00372420547

Tel. 07585291, Fax 0758529216
Internet: www.cdnet.net
Pec: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it

Ordinanza Sindacale Numero 232 del 11/04/2020

**Oggetto : PROROGA ORDINANZA SINDACALE N. 183 DEL 03 APRILE 2020 -
SOSPENSIONE DEI MERCATI SETTIMANALI PER EMERGENZA COVID-19**

Proponente : UFFICIO COMMERCIO AREE PUBBLICHE - FIERE - MERCATI

Settore: SETTORE AFFARI GENERALI - CULTURA - PERSONALE - ECONOMICO

Redattore: Mesce Elena

Responsabile del Procedimento : Dott.ssa Gigliola Del Gaia

Dirigente: Dott.ssa Gigliola Del Gaia



Ordinanza Sindacale Numero 232 del 11/04/2020

Oggetto: Proroga Ordinanza Sindacale n. 183 del 03 aprile 2020 - sospensione dei mercati settimanali per EMERGENZA COVID-19.

IL SINDACO

VISTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08/03/2020 ed in particolare art. 2 comma 1 lettera f);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.” pubblicate sulla G.U. 62 del 09/03/2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;



VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02 aprile 2020, con cui è stato disposto all'art. 1 “L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020”;

VISTO in ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, con cui è stato disposto all'art. 1 comma 1) lettera z) “...omissis... Sono chiusi, indipendentemente alla tipologia di attività svolta, i mercati... omissis...”;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 20/10/2009;

RITENUTO di dover prorogare le misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus come da Ordinanza Sindacale n. 183 del 03 aprile 2020;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

1) La proroga di sospensione dei mercati settimanali dal 14/04/2020 al 03/05/2020 che si svolgono sul territorio comunale e precisamente:

- del mercato settimanale del martedì a Trestina;
- del mercato agroalimentare del martedì a Città di Castello;
- del mercato settimanale del giovedì a Città di Castello;
- del mercato settimanale del sabato a Città di Castello;

DISPONE

1) di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito web istituzionale del Comune;

2) di incaricare la Polizia Municipale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;



3) che copia della presente ordinanza venga trasmessa a:

- Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia;
- Comando di Polizia Municipale del Comune di Città di Castello;
- Altre Forze dell'ordine del territorio;

4) che le misure sopra indicate potranno essere interrotte o prorogate in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza;

AVVERTE

1) che le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 Codice Penale come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

2) che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Perugia entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Città di Castello, 11/04/2020

Il Sindaco
Luciano Bacchetta / INFOCERT SPA
firmato digitalmente